



Decreto n° 091 / Pres.

Trieste, 9 luglio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2, LETTERA A), E 6, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2002, N. 7 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALLESTERO E RIMPATRIATI), DEI CONTRIBUTI PREVISTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI ATTIVITÀ DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI DEI CORREGIONALI ALLESTERO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE MEDESIMA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 2/2019.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 09/07/2020

Siglato da:

DANIELA IURI

in data 09/07/2020

Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni della citata legge regionale 7/2002 ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, che istituisce il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati", destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10;

- l'articolo 5, comma 2, lettera a), che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in più quote, una delle quali è riservata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni suddetti;

- l'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale provveda al riparto della quota del Fondo riservata al sostegno di tali progetti di attività mediante la concessione di contributi annui a favore degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti, sulla base di un regolamento da approvare, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale e che detto regolamento definisca i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e per le eventuali esclusioni per determinate categorie di soggetti, gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi stessi, le spese ammissibili e, in quest'ambito, la percentuale massima delle spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione;

- l'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 2019, n. 02/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima";

Considerate l'esigenza di adeguare le norme regolamentari del sopra citato proprio decreto n. 02/Pres./2019 alle modifiche legislative apportate alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, con la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale" e la necessità d'integrazione delle norme transitorie a fronte delle esigenze contingenti emerse nell'anno in corso correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 906;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -